

Avviso ai litiganti

In cassa per il lodo arbitrale nonostante la conciliazione

2 Dicembre 2014

L'imposta di registro è rimborsata soltanto nel caso in cui la specifica pronuncia riguardante il tributo sia stata impugnata e sia stato emesso il relativo giudizio

SINTESI: Sussiste il presupposto dell'imposta di registro, relativamente al lodo arbitrale divenuto definitivo, a nulla rilevando la successiva conciliazione giudiziale intervenuta tra le medesime parti relativamente ad altro giudizio nell'ambito della medesima procedura. A norma dell'art. 37 del DPR n. 131 del 1986 è previsto che il conguaglio o il rimborso dell'imposta di registro è dovuto soltanto nell'ipotesi in cui il provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, costituente il presupposto dell'imposta, sia stato ritualmente impugnato ed il giudizio di impugnazione si sia concluso con sentenza passata in giudicato o con conciliazione giudiziale o extragiudiziale. Non assumono alcuna rilevanza, dunque, ai fini del pagamento o del rimborso dell'imposta di registro, le vicende successive al lodo, divenuto definitivo per mancanza di impugnazione.

Sentenza n. 24099 del 12 novembre 2014 (udienza 2 ottobre 2014)

Cassazione civile, sezione V – Pres. Di Blasi Antonino – Est. Chindemi Domenico

Imposta di registro – Art. 37 del D.P.R. n. 131 del 1986 – Presupposto dell'imposta relativamente al lodo arbitrale definitivo – Non rileva la successiva conciliazione giudiziale tra le medesime parti relativa ad altro giudizio nell'ambito della medesima procedura

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/avviso-ai-litiganti/articolo/cassa-lodo-arbitrale-nonostante-conciliazione>